



Comune di Domus De Maria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N° 4 DEL 14/02/2019

OGGETTO:	IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) APPROVAZIONE ALIQUOTE (E DETRAZIONE D'IMPOSTA) IMU PER L'ANNO 2019
-----------------	--

L'anno **duemiladiciannove** addì **quattordici** del mese di **Febbraio** con inizio alle ore **15:15**, in Domus de Maria nella sala delle adunanze della casa comunale, si è riunita il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

NOME E COGNOME	QUALIFICA	PRESENTE	ASSENTE
SPADA MARIA CONCETTA	Sindaco	X	
LEORI MARIA CARLA	Consigliere	X	
ANNIS ALESSANDRO	Consigliere		X
FADDA RAFFAELA	Consigliere	X	
CARA SALVATORE	Consigliere	X	
SERRA ROBERTO	Consigliere	X	
GRANELLA MANLIO	Consigliere	X	
FRAU LUIGI	Consigliere	X	
SALIS MARIA CARMEN	Consigliere		X
MONNI DAVIDE	Consigliere		X
CUGIS GONARIO	Consigliere	X	
LOI ROBERTA	Consigliere		X
PIDDIU LIVIA	Consigliere		X

Presenti: 8 Assenti: 5

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000) **Il Segretario Comunale D.ssa Anna Maria Pischedda.**

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza **La Sindaca Maria Concetta Spada**, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) APPROVAZIONE ALIQUOTE (E DETRAZIONE D'IMPOSTA) IMU PER L'ANNO 2019

Il Sindaco da lettura della proposta.

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Ricordato che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote.

L'imposta municipale propria non si applica:

a) al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

(Lettera così modificata dall' art. 1, comma 15, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)

c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

(Comma così modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, dall'art. 4, comma 5, lett. a), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, dall' art. 1, comma 707, lett. b), nn. 1), 2) e 3), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e, successivamente, dall'art. 9-bis, comma 1, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2014, n. 80)

f) sono stati esentati dall'imposta i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
(L. 28 dicembre 2015, n. 208, - Legge di stabilità 2016 - Decorrenza dal 1° gennaio 2016)

g) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;

h) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;

Ricordato che questo comune, per l'anno d'imposta 2018 ha deliberato le aliquote I.M.U. e le relative detrazioni approvandole con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 2 febbraio 2018, esecutiva ai sensi di legge e così riassunte

Aliquote e detrazioni IMU anno 2018

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo unità immobiliari accatastate come A/1, A/8 o A/9)	0,2
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,85
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	0,85
Unità immobiliari iscritti A.I.R.E.	0,85
Immobili Categoria "D"	0,85
Altri immobili (altri fabbricati e aree fabbricabili)	0,85
Terreni agricoli	Esenti (Comune Montano) Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993
Abitazioni tenute a disposizione	0,85
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Ritenuto necessario, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2018, confermando le aliquote 2017;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

Vista la Legge di Bilancio 2019 L. 30 dicembre 2018 n. 145;

Richiamato inoltre l'articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011, il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro 30 giorni dalla data di approvazione della Deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione.*

In caso di mancato invio delle informazioni entro detto termine, le aliquote e le detrazioni applicate saranno quelle in uso nell'anno 2018;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 commi 7 e 10, del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011), modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e dalla Legge 11/12/2016 n. 232 (Legge di Stabilità 2017), fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, **limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;**
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

- 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Riduzioni:

- Riduzione della base imponibile IMU per le unità immobiliari **non accatastate come A/1, A/8 o A/9** e concesse in comodato d'uso **gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (figli o genitori)** che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale **non accatastato come A/1, A/8 o A/9**;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 13/09/2012, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (I.U.C.) contenente il regolamento I.M.U., approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 05/06/2014, modificato per adeguarlo ai dettami della *Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016)*.

Ricordato che ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento IUC sezione IMU, rettificato con Deliberazione C.C. 11 del 24/03/2016, è assimilata ad abitazione principale:

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Ricordato, che per le abitazioni di proprietà dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), dal mese di Maggio 2014 ai sensi della *Legge 23.05.2014 n° 80 pubblicata nella G.U. del 27.05.2014*, la possibilità di assimilazione ad abitazione principale inizialmente contemplata dal D.L. 201/2011 e poi ripresa dalla Legge 147/2013 è prevista **SOLAMENTE per i soggetti già pensionati ora residenti all'estero (AIRE)".**

Ritenuto pertanto approvare, per l'anno 2019, le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria così come riassunte nella sottostante tabella:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2019

Fattispecie		Aliquota approvata
Abitazione principale e relative pertinenze (solo unità immobiliari <u>accatastate come A/1, A/8 o A/9</u>)		0,2
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti		0,85

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale		0,85
Unità immobiliari iscritti A.I.R.E.		0,85
Immobili Categoria "D"		0,85
Altri immobili (altri fabbricati e aree fabbricabili)		0,85
Terreni agricoli	Esenti (Comune Montano) Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993	
Abitazioni tenute a disposizione		0,85
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00	

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato;

Dato atto che la citata proposta di deliberazione è pervenuta munita dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione espressa con voto palese per alzata di mano:

Favorevoli : 7	Contrari: 0	Astenuti: 1 (Cugis)
----------------	-------------	---------------------

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** lasciandole invariate per l'anno 2019, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2019

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo unità immobiliari accatastate come A/1, A/8 o A/9)	0,2
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,85
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	0,85
Unità immobiliari iscritti A.I.R.E.	0,85
Immobili Categoria "D"	0,85
Altri immobili (altri fabbricati e aree fabbricabili)	0,85
Terreni agricoli	Esenti (Comune Montano) Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993
Abitazioni tenute a disposizione	0,85
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

2. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Stante l'urgenza del procedere,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, previa separata votazione espressa con voto palese per alzata di mano:

Favorevoli : 7	Contrari: 0	Astenuti: 1 (Cugis)
----------------	-------------	---------------------

Letto e approvato il presente verbale viene sottoscritto digitalmente:

La Sindaca
Maria Concetta Spada

Il Segretario Comunale
D.ssa Anna Maria Pischedda

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005. Il documento originale (file .p7m lo trovate allegato alla pubblicazione).